



# Comune di Ramacca

## Città Metropolitana di Catania

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 31/05/2023

#### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU, DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 19:35 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), a seguito di avviso diramato dal Presidente prot. n. 10448 del 26/05/2023 e successivo di comunicazione di argomenti aggiuntivi o.d.g. prot. n. 10624 del 30/05/2023, risultano all'appello nominale i sigg:

	Componenti Consiglio Comunale	Carica	P	A
1	APARO VALENTINA	Consigliere		A
2	ARENA GIUSI STEFANIA	Consigliere	P	
3	BARCELLONA SALVATORE	Presidente del Consiglio	P	
4	CACCAMO ERICA	Consigliere	P	
5	CATANIA GIOSUE'	Consigliere	P	
6	CUPANI MARCO ANTONIO	Consigliere	P	
7	DI GREGORIO SALVATORE	Consigliere	P	
8	DI MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	P	
9	FERRO VERONICA	Consigliere	P	
10	FORNARO SALVATORE	V. Presidente del C.	P	
11	GIANDINOTO MARIA IRENE	Consigliere	P	
12	GRAVINA ROSARIO	Consigliere	P	
13	MARINO AGATA	Consigliere	P	
14	NICOLOSI FRANCESCO	Consigliere	P	
15	PAGLIA ROSALBA GIOVANNA	Consigliere	P	
16	ZAMPOGNA FILIPPO	Consigliere	P	

ASSEGNATI N.16 IN CARICA N. 16 PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1

Risulta assente la consigliera: Valentina Aparo.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Barcellona.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi.

Partecipa il Sindaco, rag. Nunzio Vitale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è trasmessa in diretta *streaming* mediante accesso al sito *web* istituzionale (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg.ri: Veronica Ferro, Marco Antonio Cupani e Rosalba Giovanna Paglia.

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Aperta la trattazione della proposta da parte del Presidente del consiglio, si registrano i seguenti interventi:

**Il Consigliere Catania Giosuè (Capogruppo “Diventerà bellissima”)** chiede al Presidente del consiglio quale criterio sia stato seguito per impostare la scaletta degli argomenti di cui all’odierno o.d.g., rappresentando che, stante l’obbligatorietà delle modifiche apportate al Regolamento IMU in quanto consequenziali a sopravvenute disposizioni di legge, si sarebbe voluto parlare immediatamente, dopo detto argomento, delle aliquote IMU.

*Si dà atto che esce dall’aula, alle ore 20:11, il Consigliere Gravina Rosario per rientrare subito dopo alle ore 20:14.*

**Il Presidente del consiglio** chiarisce che, nella predisposizione dell’o.d.g., è stata data priorità agli atti regolamentari, evidenziando che la celerità nella procedura di convocazione sia dipesa dal fatto che i verbali dei Revisori dei conti sono pervenuti all’ente il 26 maggio u.s. e dall’imminente scadenza, a quella data, del termine di legge per l’adozione del bilancio di previsione, fissato al 31 maggio c.a..

**Il Consigliere Catania Giosuè (Capogruppo “Diventerà bellissima”)** precisa di non aver parlato di celerità e che, comunque, in merito a ciò non sussista alcun problema.

**Il Presidente del consiglio** risponde che la celerità sia, invece, attinente alla questione in quanto ha di fatto impedito di poter tenere la Conferenza dei Capigruppo.

**Il Consigliere Catania Giosuè (Capogruppo “Diventerà bellissima”)** rappresenta di non aver trovato, nella proposta presentata ed oggetto di discussione, riscontro alcuno della spesa che le aliquote ivi previste andrebbero a finanziare. A tal proposito, domanda dove sia confluito il maggior gettito, rispetto al 2021, dell’IMU anno 2022, nella considerazione, tra l’altro, che, mancando ancora il rendiconto, non si abbia effettiva contezza della destinazione dei maggiori introiti. Data la carenza, all’interno della proposta, di motivazioni utili ad un possibile convincimento, manifesta di non sentirsi di mantenere al massimo le aliquote in oggetto e, pertanto, rende dichiarazione di voto non favorevole.

*Si dà atto che esce dall’aula, alle ore 20:19, il Consigliere Gravina Rosario per rientrare subito dopo alle ore 20:21.*

**Il Responsabile della 2^Area Economico-Finanziaria Dott. Giorgio Gaeta** informa che il maggior gettito IMU 2022 si aggira sui 170.000,00 euro e che il rendiconto non è, al momento, ancora pronto.

**Il Consigliere Catania Giosuè (Capogruppo “Diventerà bellissima”)** chiede ancora quanto sia stato incamerato dall’ente.

**Il Sindaco** considera seria la politica fin qui portata avanti tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione, rilevando che non si sono di certo effettuate spese per feste e simili in quanto il maggior gettito, viceversa, è servito per coprire il disavanzo. L’intervenuto assicura che, nel corso di questo mandato anzi prima che esso si concluda, si perverrà ad una riduzione della tassazione a favore dei contribuenti, politica, peraltro, già attiva dal momento che non sarebbe stata obbligatoria, in riferimento agli interessi moratori, la riduzione che, invece, stasera è stata approvata dell’eliminazione dei punti percentuali in più rispetto al tasso dell’interesse legale.

L’intervenuto conclude sottolineando che l’orecchio è sempre aperto all’ascolto.

**Il Consigliere Catania Giosuè (Capogruppo “Diventerà bellissima”)** asserisce di apprezzare il discorso del Sindaco.

In assenza di ulteriori interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto entro riportata;

**Accertato che** sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall’art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/1991, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale n.30 del 23.12.2000 e del regolamento dei controlli interni, hanno espresso parere favorevole, come da documentazione agli atti;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.12/2023, acquisito in data 26/05/2023 prot. n. 10388;

**Richiamati** *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Con voti espressi per scrutinio palese (alzata e seduta) da n. 15 (quindici) Consiglieri Comunali presenti, con il seguente esito:

Favorevoli n. 10 (dieci): Barcellona Salvatore, Arena Giusi Stefania, Caccamo Erica, Cupani Marco Antonio, Fornaro Salvatore, Ferro Veronica, Giandinoto Maria Irene, Marino Agata, Nicolosi Francesco, Zampogna Filippo

Contrari n. 0 – nessuno

Astenuti: n.05 (cinque): Catania Giosuè, Di Gregorio Salvatore, Di Mattia Giuseppe, Gravina Rosario, Paglia Rosalba Giovanna

Per le ragioni espresse in premessa:

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, presentata dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria relativa a quanto in oggetto.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 12, co. 2, della L. R. n. 44/1991;

Con voti espressi per scrutinio palese (alzata e seduta) da n. 15 (quindici) Consiglieri Comunali presenti e votanti con il seguente esito:

Favorevoli n. 10 (dieci): Barcellona Salvatore, Arena Giusi Stefania, Caccamo Erica, Cupani Marco Antonio, Fornaro Salvatore, Ferro Veronica, Giandinoto Maria Irene, Marino Agata, Nicolosi Francesco, Zampogna Filippo

Contrari n. 0 – nessuno

Astenuti: n.05 (cinque): Catania Giosuè, Di Gregorio Salvatore, Di Mattia Giuseppe, Gravina Rosario, Paglia Rosalba Giovanna

Per le ragioni espresse in premessa:

### **D E L I B E R A**

2. di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della proposta in oggetto.

Il consigliere Di Mattia Giuseppe chiede, subito dopo, se ci sia una limitazione per gli iscritti AIRE, domanda a cui risponde il Sindaco, il quale, nel ringraziare i consiglieri di opposizione per l'astensione, afferma, a proposito dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che la riduzione presuppone lo svolgimento almeno di una minima quota lavorativa in Italia.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU, DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.**

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della L. n. 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**VISTO** il comma 754 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, terreni agricoli, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della L. n. 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 744 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**CONSIDERATO CHE** sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**VISTA** la sentenza n.209 del 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha di fatto riscritto la disciplina dell'IMU per l'abitazione principale dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n.201 del 2011, successivamente modificato dall'art.1, comma 707, lettera b), della L. n.147 del 2013 e dell'art.1, comma 741, lettera b), primo periodo, della L. n.160 del 2019, nella parte in cui recita: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**”*, sostituendola con: *“per abitazione principale si intende*

*l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente***”;

**CHE**, che nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per entrambi gli immobili previa dimostrazione della residenza anagrafica e della effettiva condizione di dimora abituale;

**RILEVATO CHE** per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO CHE**, in base all'articolo 1, comma 758, della L. n. 160/2019, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CHE**, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) della L. n.160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto assimilate alle abitazioni principali:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749, della L. n. 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00,

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della L. n. 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della L. n. 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b), della L. n. 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 48, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

**VISTO** il comma 81 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (modifica comma 759 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, introducendo lettera g-bis), che ha previsto una nuova ipotesi di esenzione dall'imposta, ovvero per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articolo 1, comma 81, di modifica dell'articolo 1, comma 759, della L. n.160/2019) o è iniziata un'azione giudiziaria penale;

**ATTESO CHE**, per gli immobili locati a canone concordato - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori - di cui alla L. n. 431 del 1998, l'IMU, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 755, della L. n. 160/2019, che stabilisce, per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello

0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 19/04/2023 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2023;

**ACCERTATO CHE** la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2023;

**DATO ATTO CHE**, anche per il 2023, è possibile disporre aumenti e/riduzioni delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

**DATO ATTO CHE** l'obbligo introdotto dall'articolo 1, commi 756 e 767 della L. n. 160/2019 [come modificati dalla L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023)], che impone l'applicazione del prospetto di cui alla stessa normativa con l'adozione, pertanto, di una delibera di approvazione delle aliquote secondo le modalità previste dal comma 757 e di pubblicazione nel termine stabilito, pena l'applicazione delle aliquote di base, sarà cogente solo con l'approvazione del decreto ministeriale, in atto ancora non emanato e che, in assenza dell'emanando decreto, le amministrazioni locali possono diversificare le aliquote senza tener conto delle fattispecie che quest'ultimo avrebbe dovuto individuare;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30/06/2022;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 53 L. n. 142/1990 recepito dalla L. R. n. 48/1991);

**VISTA** La Determina del Sindaco n. 6 del 30/03/2022, con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile della II Area Economico-Finanziaria al Dott. Giorgio Gaeta;

**Visto** il parere favorevole acquisito dal Collegio dei Revisori al prot. n. 10388 del 26/05/2023;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **PROPONE**

**I.** Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	Aliquota 2023 (in percentuale)
abitazione principale di categoria catastale A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	esente
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
unità immobiliari (limitatamente a n. 2 UU. II. non di lusso e con rendita inferiore a € 500,00) messe a disposizione dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale	0,66%
fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 e/o che abbiano una categoria diversa ma con i requisiti di ruralità	0,1%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (D/1- D/9)	1,06%
una sola unità immobiliare, inclusa di pertinenze, con base imponibile ridotta del 50%, concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che il contratto venga registrato, che il comodante risieda nello stesso comune dell'immobile dato in comodato, che il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale e quello concesso in comodato. In caso di morte del comodatario, il comodato viene esteso al coniuge superstite, in presenza di figli minori	0,66%
una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (Riduzione del 50% dell'aliquota ordinaria)	0,53%

Art.1, comma 48, della L. n. 178/2020	
immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2°, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia	Esenti
immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, aliquota ordinaria ridotta al 75 per cento	0,795%
altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	1,06%
terreni agricoli (art. 1, comma 758, L. n. 160/2019)	Esenti

- II.** Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
- III.** Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023.
- IV.** Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;
- V.** Di pubblicare la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii., sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Ramacca, 12/05/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*(Dott. Giorgio Gaeta)*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
f.to Salvatore Barcellona

Il Consigliere Anziano  
f.to Rosalba Giovanna Paglia

Il Segretario Generale  
dott.ssa Concetta Puglisi

(atto sottoscritto digitalmente)